



# Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

EX DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE

**VISTA** la Legge 8 luglio 1986, n. 349 concernente *"Istituzione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e norme in materia di danno ambientale"* e s.m.i.;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 97, recante *"Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione"*, come modificato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 novembre 2019, n. 138;

**RITENUTO** di provvedere nelle more della conclusione dei procedimenti di riorganizzazione sopra citati, secondo quanto previsto dall'articolo 26 del richiamato DPCM;

**VISTO** il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., recante *"Codice dell'amministrazione digitale"*;

**VISTA** la legge 27 marzo 1992, n. 257, concernente disposizioni relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto e norme attuative;

**VISTO** il Decreto Ministeriale del 6 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 1994;

**VISTA** la Legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante *"Nuovi interventi in campo ambientale"*;

**VISTA** la Legge 23 marzo 2001, n. 93, recante *"Disposizioni in campo ambientale"*;

**VISTA** la circolare del Ministero della Sanità 12 aprile 1995, n. 7;

**VISTO** il Decreto Ministeriale 29 luglio 2004, n. 248 con il quale è stato adottato il *"Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto"*;

**VISTO** il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 18 marzo 2003, n. 101, con il quale è stato adottato il *"Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93"*;

**VISTA** la Risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2013, sulle minacce per la salute sul luogo di lavoro legate all'amianto e le prospettive di eliminazione di tutto l'amianto esistente;

**VISTO** il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 29 luglio 2004, n. 248 con il quale è stato adottato il “Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto”;

**VISTO** il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante *"Norme in materia ambientale"* e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTO** il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 avente per oggetto l’“Attuazione dell’articolo 1 della Legge 2 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

**VISTO** il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 21 settembre 2016, recante “Istituzione del fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto”;

**VISTO** il Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante “Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell’articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e, in particolare, l’ articolo 4 del medesimo decreto legislativo, il quale dispone che il FAS di cui all’articolo 61 della legge n. 289/2002 assuma la denominazione di Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) e sia finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all’insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

**VISTA** la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) ed in particolare il comma 6 dell’art. 1, che individua in 54.810 milioni di euro le risorse del FSC per il periodo di programmazione 2014-2020 iscrivendone l’80% in bilancio e le destina a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento in quelle del Centro-Nord;

**VISTA** la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ed in particolare il comma 703 dell’art. 1, il quale, ferme restando le vigenti disposizioni sull’utilizzo del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, detta ulteriori disposizioni per l’utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020;

**VISTA** la Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di Bilancio 2017) che ha stanziato la quota del 20% (10.962 milioni di euro) inizialmente non iscritta in bilancio completando, così, la dotazione di risorse FSC 2014-2020 autorizzata dalla Legge di stabilità per il 2014;

**VISTA** la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, che ha integrato la dotazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020 di ulteriori 5.000 milioni di euro, che diventa pertanto pari a 59.810 milioni di euro;

**VISTA** la Legge n. 145 del 30 dicembre 2018, recante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 che ha rifinanziato la dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014-2020 di ulteriori 4.000 milioni che diventa pertanto pari a 63.810 milioni di euro;

**VISTA** la Delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 che, in applicazione della lettera c) dell’art. 1, comma 703, della richiamata Legge di stabilità 2015, ha individuato le aree tematiche di interesse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione e ripartito tra le stesse le risorse disponibili, determinando inoltre in 7.505,95 milioni di euro l’ammontare complessivo di risorse FSC destinate all’area tematica “2.

Ambiente”;

**VISTO** la Delibera CIPE n. 55 del 1 dicembre 2016 che ha approvato, in applicazione dell’art. 1, comma 703, lettera c) della Legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) e della citata Delibera CIPE n. 25/2016, il sopra citato Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 di competenza del MATTM, suddiviso in 4 sotto-piani tra i quali il sotto-piano “Interventi per la tutela del territorio e delle acque”, di competenza della ex Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e del Acque (DGSTA), per un valore pari a 1.663,85 mln di euro;

**VISTA** la Delibera CIPE n. 11 del 28 febbraio 2018 che ha approvato il secondo “Addendum al Piano Operativo Ambiente – FSC 2014-2020” ed assegnato risorse pari a 782,00 milioni di euro per l’attuazione di ulteriori interventi, di cui 749,36 milioni di euro al sotto piano “Interventi per la tutela del territorio e delle acque” di competenza della DGSTA;

**VISTA** la Delibera CIPE del 21 marzo 2018, n. 31, recante “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Presa d’atto degli esiti della cabina di regia del 16 marzo 2018 relativi a piani operativi e interventi approvati con le delibere n. 10, n. 11, n. 14, n. 15 e n. 18 del 28 febbraio 2018 e al quadro di ripartizione del Fondo tra aree tematiche di interesse approvato con delibera n. 26 del 28 febbraio 2018”;

**TENUTO CONTO** che, nell’ambito del citato II Addendum al Piano Operativo “Ambiente” – sotto-piano “Interventi per la tutela del territorio e delle acque”, è stato programmato, tra l’altro, un Piano di interventi di bonifica da amianto negli edifici pubblici finalizzato, in particolare, alla rimozione e smaltimento dello stesso negli edifici scolastici ed ospedalieri, per un investimento complessivo di € 385.644.218,00;

**DATO ATTO** che le risorse approvate nel medesimo Addendum, nell’ambito della stessa linea d’azione “*Interventi di bonifica di aree inquinate*”, destinate ad interventi non consistenti nella rimozione e smaltimento dell’amianto, pari a complessivi € 54.695.853,5 saranno disciplinati da appositi separati accordi;

**CONSIDERATO** che la già citata Delibera CIPE n. 25/2016 ha individuato, tra l’altro, i principi e i /criteri di funzionamento e di utilizzo delle risorse FSC ripartite per aree tematiche;

**VISTA** la Circolare n. 1/2017 del Ministro per la coesione territoriale e il mezzogiorno, recante disposizioni circa gli adempimenti di attuazione della Delibera CIPE n. 25/2016;

**VISTA** la Delibera CIPE del 28 febbraio 2018, n. 26, recante “Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020. Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo”;

**TENUTO CONTO** che la congruità dei costi dei progetti e degli interventi sarà assicurata in tutte le fasi procedurali dai soggetti beneficiari;

**VISTE** le note prot. n. 10119 del 23.05.2019 e prot.n. 10120 del 23.05.2019 con le quali il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare ha comunicato alle Regioni ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano, l’attribuzione delle risorse destinate al finanziamento del citato piano, ripartite secondo i coefficienti di assegnazione regionale;

**RITENUTO** di individuare con il presente provvedimento le modalità operative per l’attuazione del citato piano, anche in coerenza con le disposizioni delle Delibere CIPE citate e della Circolare n. 1/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante “attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e

sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

**VISTO** il D.M. n. 43 del 26 febbraio 2019 concernente la “Direttiva Generale contenente le priorità politiche e l’indirizzo per lo svolgimento dell’azione amministrativa e per la gestione del Ministero dell’Ambiente per l’anno 2019”;

**VISTO** il D.P.C.M. del 14 febbraio 2019, registrato dalla Corte dei Conti in data 19/03/2019 Reg. n. 1 - Fog. 452, con il quale è stato conferito l’incarico di Direttore Generale della ex Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque alla Dott.ssa Maddalena Mattei Gentili;

**VISTO** quanto deliberato dalla Sezione Centrale di Controllo della Corte dei Conti nell’Adunanza dell’11.04.2002 (Deliberazione n. 12/2002/P).

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

#### **“Premesse”**

1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

### **Articolo 2**

#### **(Oggetto e finalità)**

1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dal II Addendum al Piano Operativo “Ambiente” sotto-piano “Interventi per la tutela del territorio e delle acque”, di cui alla Delibera CIPE 28 febbraio 2018, n. 11, si procede alla definizione del “Piano di bonifica da amianto”.
2. Con il suddetto Piano saranno finanziati, in particolare, gli interventi di rimozione e smaltimento dello stesso dagli edifici scolastici e ospedalieri di proprietà pubblica.
3. Il presente provvedimento disciplina i rapporti tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per la realizzazione degli interventi di cui al precedente comma, che saranno individuati secondo le modalità previste al successivo articolo 3.

### **Articolo 3**

#### **(Soggetti beneficiari e individuazione degli interventi da finanziare)**

1. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sono individuati quali beneficiari delle risorse disciplinate nel presente provvedimento, secondo la ripartizione indicata nell’allegata tabella 1 e, pertanto, rivestono il ruolo di Responsabile Unico dell’Attuazione (RUA).
2. I RUA di cui al comma 1 sono i responsabili dell’individuazione degli interventi da finanziare con le risorse di cui al presente provvedimento, nonché della gestione, del controllo e del monitoraggio sulla realizzazione degli interventi medesimi.
3. I RUA potranno selezionare gli interventi da finanziare tra quelli già censiti dalle Regioni/Province Autonome ovvero mediante la pubblicazione di specifici bandi di gara, fino

alla concorrenza delle risorse assegnate.

4. Ai fini della predisposizione degli eventuali bandi di cui al precedente comma 3, si applicheranno le procedure e i criteri stabiliti dalla vigente normativa tecnica di settore.
5. Per l'attuazione degli interventi finanziati a valere sulle risorse del II Addendum al Piano Operativo "Ambiente" FSC 2014-2020, si applica quanto definito nel Sistema di Gestione e Controllo ( di seguito Si.Ge.Co.) del Piano Operativo Ambiente e nella manualistica allegata allo stesso.
6. Al RUA, in qualità di soggetto beneficiario, sono trasferite, previo perfezionamento degli adempimenti di Legge contabili e amministrativi, le risorse mediante anticipazione, pagamenti intermedi e saldo, in coerenza con il Si.Ge.Co. del PO Ambiente FSC 2014-2020.
7. In particolare, si procederà, in conformità a quanto previsto dal Si.Ge.Co., all'erogazione delle risorse relative all'anticipazione a seguito del caricamento delle schede degli interventi ammessi a finanziamento, così come previsto dal precedente comma 3, nel Sistema Nazionale di Monitoraggio (SNM) del MEF-IGRUE.
8. Il RUA procederà al predetto caricamento degli interventi attraverso l'utilizzo del Sistema Informatico Locale del MATTM denominato KRONOS, individuando, tra l'altro, l'anagrafica di dettaglio, il costo dell'intervento ed il relativo cronoprogramma.

#### **Articolo 4**

##### **(Copertura finanziaria, trasferimento e rimodulazione delle risorse)**

1. La dotazione di risorse destinata alla copertura finanziaria del presente Piano, come ripartite all'allegata Tabella 1, ammontano a complessivi € 385.644.218,00 a valere sulle risorse del Piano Operativo Ambiente – sotto piano "Interventi per la tutela del territorio e delle acque" - II Addendum, di cui alla Delibera CIPE n. 11/2018.
2. I trasferimenti delle risorse finanziarie e i pagamenti avverranno in conformità con quanto previsto al punto 2 lett. h) della Delibera CIPE n. 25/2016 e al punto D.2 e D.3 della Circolare n. 1/2017 del Ministro per la coesione territoriale e il mezzogiorno, secondo le procedure di rendicontazione delle spese definite nell'ambito del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020.
3. La congruità dei costi degli interventi sarà assicurata in tutte le fasi procedurali dal Responsabile Unico dell'Attuazione.
4. Le risorse che si renderanno disponibili, derivanti da eventuali ribassi d'asta, da successivi finanziamenti, da economie comunque conseguite nell'attuazione degli interventi che saranno individuati, ferme restando le specifiche discipline previste dalla fonte di finanziamento FSC 2014-2020, potranno essere riprogrammate su proposta del RUA, acquisito il parere favorevole del MATTM, secondo quanto disciplinato nel Si.Ge.Co. del PO Ambiente.
5. Al fine di evitare eventuali duplicazioni di finanziamento, ciascun RUA garantisce, per quanto di competenza, che la parte degli interventi oggetto del finanziamento pubblico di cui al presente Piano, non ha usufruito né usufruirà di ulteriori finanziamenti.

## Articolo 5

### (Attuazione e Monitoraggio degli interventi)

1. I RUA, nello svolgimento dell'attività di propria competenza, si impegnano a:
  - a. rispettare le modalità di attuazione ed i termini di cui al presente Piano;
  - b. utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, in particolare con il ricorso agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa;
  - c. attivare ed utilizzare a pieno ed in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente provvedimento;
  - d. promuovere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di poter attivare la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse assegnate con il presente decreto;
  - e. rimuovere, in ognuna delle fasi del procedimento di realizzazione degli interventi, ogni eventuale elemento ostativo;
  - f. garantire il compimento di tutti gli atti occorrenti per il rilascio, nei tempi previsti, degli atti approvativi, autorizzativi, pareri e di tutti gli altri atti di competenza, ai sensi della normativa vigente, nelle materie oggetto del presente Atto.
2. Il Ministero si impegna a garantire che i RUA ricevano tutte le informazioni pertinenti per l'esecuzione dei compiti previsti e per l'attuazione degli interventi, in particolare, le istruzioni relative alle modalità per la corretta gestione, verifica e rendicontazione delle spese, attraverso anche la condivisione di quanto previsto dal Sistema di Gestione e Controllo del Piano Operativo Ambiente.
3. I RUA monitoreranno l'andamento delle procedure poste in essere dai Soggetti attuatori degli interventi nonché a procedere ai controlli, anche avvalendosi delle proprie Agenzie ambientali, sulla corretta realizzazione degli interventi.
4. I RUA, inoltre, dovranno:
  - attenersi a quanto indicato nel Si.Ge.Co. del Piano Operativo Ambiente con riferimento alle modalità di predisposizione dei pagamenti, di elaborazione ed inoltro delle Domande di rimborso delle spese sostenute, adozione delle procedure di conservazione dei documenti relativi alle spese e i controlli effettuati, rispetto degli obblighi di informazione e comunicazione delle attività;
  - garantire il rispetto dei termini previsti dalle Delibere CIPE n. 25/2016 e n. 26/2018 e ss.mm.ii relativi all'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti per l'affidamento dei lavori (e/o servizi e/o forniture) inerenti gli interventi previsti, pena la revoca delle risorse FSC 2014-2020;
  - raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati di ciascun intervento necessari per il monitoraggio, la valutazione, la gestione finanziaria e la verifica, tenendo conto delle indicazioni che verranno fornite dal Ministero;
  - assicurare il costante monitoraggio degli interventi che saranno finanziati con le risorse disciplinate nel presente Piano al fine di consentire la rilevazione sistematica e tempestiva degli avanzamenti economici, procedurali, fisici e di risultato. Il monitoraggio sarà effettuato in conformità con quanto previsto dalla su citate Delibere CIPE e con quanto indicato nel Si.Ge.Co. del Piano Operativo Ambiente;
  - garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni semestrali sullo stato di avanzamento degli interventi, che il Ministero riceva tutte le informazioni necessarie alla elaborazione

della relazione annuale di attuazione di cui al punto 2 lett. b) della Delibera CIPE n. 25/2016 e al punto A.1 della Circolare n. 1/2017 del Ministro per la coesione territoriale e il mezzogiorno.

5. Fatto salvo quanto già previsto ed indicato dai precedenti commi, i RUA assicureranno il necessario coordinamento e la condivisione dei dati utili alla corretta alimentazione del Sistema Nazionale di Monitoraggio (SNM), in conformità con quanto previsto dalla Circolare n.10/2017 e ss.mm.ii. del MEF - Ragioneria Generale dello Stato - IGRUE.
6. Il RUA può proporre variazioni, modifiche degli interventi e dei cronoprogrammi che dovranno essere accolte e autorizzate dal Ministero dell'Ambiente. Le modifiche o variazioni degli interventi di cui al presente Atto dovranno necessariamente rientrare nel complesso delle risorse stanziato dal provvedimento medesimo.

## **Articolo 6**

### **“Revoca del finanziamento”**

1. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente provvedimento, il Ministero dell'Ambiente potrà revocare, dandone un congruo preavviso, i contributi pubblici stanziati con il presente Atto. A tal riguardo, il Ministero revoca il predetto contributo secondo un criterio di proporzionalità che escluda gli stralci di opere che possono comunque essere resi operativi.

## **Articolo 7**

### **(Durata e Disposizioni finali)**

1. Il presente provvedimento è vincolante per i soggetti beneficiari dalla data di registrazione da parte dei competenti organi di controllo e produce i suoi effetti fino alla completa realizzazione degli interventi come da cronoprogramma di cui all'articolo 3 comma 8 e comunque entro il 31 dicembre 2025, in conformità con quanto stabilito dalla Delibera CIPE n. 26/2018, citata in premessa, relativamente al limite temporale dell'articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, fatte salve ss.mm.ii..
2. Qualora dall'attuazione degli interventi derivino eventuali maggiori spese rispetto a quelle previste, le stesse non sono a carico del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente Piano, si rinvia alle norme nazionali di riferimento.

Il presente provvedimento sarà trasmesso agli Organi di controllo per i riscontri di competenza.

Il Direttore Generale

*Maddalena Mattei Gentili*

Divisione I- Programmazione e monitoraggio degli interventi,  
bilancio, controllo interno e attività di supporto  
Dott.ssa Emanuela Spadoni

<b>PIANO DI BONIFICA DA AMIANTO NEGLI EDIFICI PUBBLICI RIPARTIZIONE DEI FINANZIAMENTI</b>		
<b>REGIONE</b>	<b>INTERVENTI</b>	<b>RISORSE FINANZIARIE (€)</b>
<b>EMILIA ROMAGNA</b>	Realizzazione di interventi di bonifica da amianto negli edifici pubblici (edifici scolastici ed ospedalieri)	8.796.062,87
<b>FRIULI VENEZIA GIULIA</b>	Realizzazione di interventi di bonifica da amianto negli edifici pubblici (edifici scolastici ed ospedalieri)	3.128.306,88
<b>LAZIO</b>	Realizzazione di interventi di bonifica da amianto negli edifici pubblici (edifici scolastici ed ospedalieri)	14.160.189,08
<b>LOMBARDIA</b>	Realizzazione di interventi di bonifica da amianto negli edifici pubblici (edifici scolastici ed ospedalieri)	16.754.843,61
<b>MARCHE</b>	Realizzazione di interventi di bonifica da amianto negli edifici pubblici (edifici scolastici ed ospedalieri)	4.766.067,54
<b>PA BOLZANO</b>	Realizzazione di interventi di bonifica da amianto negli edifici pubblici (edifici scolastici ed ospedalieri)	2.125.408,50
<b>PA TRENTO</b>	Realizzazione di interventi di bonifica da amianto negli edifici pubblici (edifici scolastici ed ospedalieri)	1.426.139,90
<b>PIEMONTE</b>	Realizzazione di interventi di bonifica da amianto negli edifici pubblici (edifici scolastici ed ospedalieri)	1.161.800,00
<b>TOSCANA</b>	Realizzazione di interventi di bonifica da amianto negli edifici pubblici (edifici scolastici ed ospedalieri)	10.130.193,75
<b>UMBRIA</b>	Realizzazione di interventi di bonifica da amianto negli edifici pubblici (edifici scolastici ed ospedalieri)	2.545.977,28
<b>VALLE D'AOSTA</b>	Realizzazione di interventi di bonifica da amianto negli edifici pubblici (edifici scolastici ed ospedalieri)	800.478,52
<b>VENETO</b>	Realizzazione di interventi di bonifica da amianto negli edifici pubblici (edifici scolastici ed ospedalieri)	10.157.796,45
<b>ABRUZZO</b>	Realizzazione di interventi di bonifica da amianto negli edifici pubblici (edifici scolastici ed ospedalieri)	20.147.938,94
<b>BASILICATA</b>	Realizzazione di interventi di bonifica da amianto negli edifici pubblici (edifici scolastici ed ospedalieri)	18.384.994,29
<b>CALABRIA</b>	Realizzazione di interventi di bonifica da amianto negli edifici pubblici (edifici scolastici ed ospedalieri)	43.276.093,85
<b>MOLISE</b>	Realizzazione di interventi di bonifica da amianto negli edifici pubblici (edifici scolastici ed ospedalieri)	10.115.944,34
<b>PUGLIA</b>	Realizzazione di interventi di bonifica da amianto negli edifici pubblici (edifici scolastici ed ospedalieri)	74.799.223,33
<b>SARDEGNA</b>	Realizzazione di interventi di bonifica da amianto negli edifici pubblici (edifici scolastici ed ospedalieri)	35.175.285,52
<b>SICILIA</b>	Realizzazione di interventi di bonifica da amianto negli edifici pubblici (edifici scolastici ed ospedalieri)	107.791.473,34
<b>TOTALE PIANO</b>		<b>385.644.218,00</b>